

**RISPOSTE AI QUESITI RFI 783 – Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti di Climatizzazione –
Direzione di Tronco 1 – Genova.**

Q1: con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 lettera c) dell'Avviso di consultazione di mercato - "aver svolto dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 20% del valore della commessa di cui all'art.3, ovvero a € 101.842" - si chiede conferma che la comprova del requisito in sede di gara possa avvenire anche mediante consegna di copia di contratti e fatture.

R1: Come disciplinato nell'avviso, l'istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della procedura. Tali requisiti dovranno essere posseduti e nuovamente dichiarati dai Concorrenti anche nella successiva fase di presentazione delle offerte. La Committente procederà alla verifica dei medesimi secondo modalità che saranno rese note agli Operatori Economici nei documenti a base della procedura selettiva.

Q2: Si chiede conferma che i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni possano essere due.

R2: Come indicato nell'avviso, l'operatore Economico deve aver svolto, negli ultimi tre anni, almeno 2 servizi di importo pari ciascuno al 20% del valore della commessa di cui all'art. 3, ovvero a € 101.842.

Q3: con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lettera d) dell'Avviso di consultazione di mercato - Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto rifiuti in conto proprio (DLgs 152/2006 art. 212 c.8) - si chiede conferma che tale attività possa essere oggetto di subappalto a soggetto qualificato.

R3: La Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto rifiuti in conto proprio (DLgs 152/2006 art. 212 c.8) di cui al punto 6.3 lettera d) è un requisito di partecipazione speciale che deve essere posseduto dal partecipante. Ad ogni modo, come stabilito nell'Avviso, resta inteso che l'istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento della procedura. Tali requisiti dovranno essere posseduti e nuovamente dichiarati dai Concorrenti anche nella successiva fase di presentazione delle offerte. La Committente procederà alla verifica dei medesimi secondo modalità che saranno rese note agli Operatori Economici nei documenti a base della procedura selettiva.